

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Art 55 del Decreto-Legge 18 del 17 marzo 2020, "Cura Italia".

Agevolazioni fiscali su cessioni di crediti commerciali deteriorati a favore di società per le quali non sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (articolo 17 del Decreto Legislativo n. 180/2015), ovvero lo stato di insolvenza (articolo 5 del Regio Decreto n. 267/1942, o articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019).

E' previsto che la società che ceda a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 <u>crediti deteriorati definiti</u> <u>come "past due over 90 days"</u> potrà trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- ♦ perdite fiscali ai sensi dell'articolo 84 del TUIR non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- ♦ importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE di cui all'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 non ancora dedotto, né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione (Eccedenze ACE residue).

Ai fini della <u>trasformazione in credito d'imposta</u>, i predetti componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di Euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 C.C. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La disposizione non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta <u>anche se non iscritte in bilancio</u>.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1073, ovvero possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.